

**FRANCESCO DE STEFANO
NOTAIO
via Lago di Lugano n. 15 - 36015 SCHIO (VI)**

Repertorio n. 29242

Raccolta n. 11620

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Trentuno marzo duemilasedici.

In Santorso (VI), in via Salzena, presso la sede della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, nel nuovo fabbricato adiacente alle serre, alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Registrato a Valdagno
in data 26/04/2016
al n. 3178
serie 1T
con € 200,00

Depositato in C.C.I.A.A.
di Vicenza
in data 17/05/2016
prot. 23615

SU RICHIESTA

"**COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI**", con sede in Santorso (VI), via Salzena snc, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00766110241, R.E.A. n. 155367, io sottoscritto dr. FRANCESCO DE STEFANO, Notaio in Schio, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per assistere, elevandone verbale, all'assemblea della società richiedente, riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proroga della durata.
2. Modifica art. 3 dello statuto: scopo mutualistico.
3. Modifica art. 4 dello statuto: oggetto sociale.
4. Adozione nuovo statuto sociale (modifica artt. 1, 5, 6, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 41, 42 / eliminazione artt. 19, 25, 39, 40 / aggiunta nuovi articoli e renumerazione articoli).
5. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE:

INDERLE DENIS, nato a Thiene (VI) il 18 agosto 1963 e domiciliato in Santorso (VI), via Pra' della Tezza n. 30, codice fiscale NDR DNS 63M18 L157F, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale.

Il comparente, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale per far constare le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza, a termini di statuto, il signor Inderle Denis, il quale constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente indetta per oggi, in questo luogo, alle ore diciotto (per la trattazione della parte ordinaria), mediante avviso inviato ai soci a termini di statuto;

- in prima convocazione, indetta per il giorno 30 marzo 2016 alle ore 8.30, stesso luogo, l'assemblea è andata deserta;

- sono presenti ventinove soci su trentacinque iscritti, come risulta dal foglio di presenza sottoscritto dagli intervenuti e conservato negli atti sociali;

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, se medesimo, Presidente, ed i Consiglieri Cogo Cristina, Garbin Domenico, Broccardo Lidia, Lotto I-laria, Dalle Fusine Umberto e Dalla Vecchia Erika; assente giustificato il Consigliere Contin Gianmichele;

Pertanto dichiara che l'assemblea è validamente costituita, ed è pronta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul **primo** punto, il Presidente invita i soci a deliberare la proroga della durata dal 2030 al 31 dicembre 2050.

L'assemblea, ad unanimità,

d e l i b e r a

di prorogare la durata della società dal 2030 al 31 dicembre 2050.

Viene conseguentemente modificato il relativo articolo dello statuto.

Sul **secondo** punto all'ordine, il Presidente invita i soci ad ampliare l'art. 3

relativo allo scopo mutualistico, meglio specificando:

- il modo in cui la società intende perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini;

- il regolamento con il quale saranno disciplinate le prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa si propone inoltre di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Intende meglio specificare che gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, anche nella ripartizione dei ristorni in funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici.

La cooperativa intende anche svolgere attività colte a perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, co. 2° della L. 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo":

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle

istituzioni democratiche.

Dà quindi lettura del nuovo testo dell'art. 3 dello statuto.

L'assemblea, dopo ampia ed articolata discussione, ad unanimità,

d e l i b e r a

di ampliare e meglio specificare lo scopo mutualistico, con la previsione di quanto sopra esposto, modificando conseguentemente il relativo articolo dello statuto.

Sul **terzo** punto, il Presidente propone poi ai soci di modificare ed ampliare

l'oggetto sociale della cooperativa, prevedendo le seguenti attività:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b).

Essa intende inoltre realizzare i propri scopi anche attraverso attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in collaborazione con i soggetti di cui al Capo VI della Legge 11 agosto 2014 n. 125.

Le tipologie di svantaggio dettagliate nel proseguo del presente articolo, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della

corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono offerti prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone in stato di bisogno nelle aree della disabilità fisica, psichica e sensoriale, della salute mentale, degli anziani, dell'infanzia, dei minori e dei giovani, delle dipendenze di ogni tipo, alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione e agli immigrati anche richiedenti asilo politico.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di gestione di:

- centri servizi, centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, comunità di accoglienza, nonché alloggi protetti e case famiglia finalizzate all'assistenza e/o riabilitazione;

- servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi complementari;

- servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o sociale, servizi educativi e/o di animazione e/o di formazione, anche lavorativa, per minori, anziani, disabili e in generale per persone in stato di bisogno, anche presso strutture di terzi;

- servizi infermieristici, fisioterapici, logopedistici e sanitari in genere;

- servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanitaria anche nei confronti delle famiglie;

- servizi di riabilitazione e socializzazione;

- servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e connessi ai servizi socio-sanitari ed educativi;

- servizi ai minori e all'infanzia, asili nido, centri infanzia, ludoteche;

- progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile;

- interventi educativi e riabilitativi, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione al lavoro ed integrazione sociale;

- housing sociale destinato a soggetti svantaggiati e/o persone in situazione di disagio abitativo.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare attenzione, ma in via non esclusiva, ai disabili fisici, psichici e sensoriali, alle persone con problematiche psichiatriche, ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione. I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attività:

- conduzione di aziende agricole, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, e loro commercializzazione, produzioni varie animali e vegetali per autoconsumo e conservazione, ovvero per agriturismo e vendita; tali attività potranno essere svolte anche sotto forma di fattorie sociali e/o fattorie didattiche ai sensi della normativa vigente;

- servizi di giardinaggio, potatura, commercio legno;

- gestione di garden e negozi con vendita di fiori, piante e parti di esse (compresi bulbi, tuberi e semi), articoli per la relativa coltivazione e cura, articoli e accessori per l'impianto e l'arredo del giardino, piccoli animali da compagnia e da piccola corte, acquari e pesci nonché articoli ed accessori per animali;

- gestione e manutenzione di parchi pubblici e privati;

- gestione di strutture per il tempo libero e l'educazione ambientale a favore di soci e non anche attraverso lezioni, conferenze escursioni, campeggi e agriturismo;

- gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentate a biomasse o di produzione di energie rinnovabili in genere;

- attività di sensibilizzazione ed educazione in tema di ambiente e territorio;

- gestione: di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di bar, di punti di ristoro, di luoghi e strutture d'aggregazione, d'animazione e di socializzazione; di attività di catering;

- gestione di mercatini, di attività e luoghi di scambio, di punti fissi e mobili per la vendita di beni di produzione propria o di terzi anche usati;

- laboratori artigianali di attività varie.

Dà quindi lettura del nuovo testo dell'articolo relativo all'oggetto sociale dello statuto.

L'assemblea, dopo ampia ed articolata discussione, ad unanimità,

d e l i b e r a

di modificare l'art. 4 dello statuto, nel testo appena letto dal Presidente.

Sul **quarto** punto all'ordine del giorno, il Presidente invita i soci ad adottare un nuovo testo dello statuto, contenente le modifiche appena deliberate e

l'adeguamento alle nuove normative.

Dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto, che si compone di quarantatré (43) articoli, nei quali, fermi i dati relativi alla denominazione e alla sede legale, sono previste le modifiche appena deliberate. Il nuovo testo ricalca sostanzialmente quello precedente ma se ne discosta per le modifiche deliberate e per le norme di funzionamento.

Dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto.

L'assemblea, dopo ampia ed articolata discussione, ad unanimità,

d e l i b e r a

di adottare il nuovo statuto sociale, che disciplinerà la vita della società, nel testo appena letto dal Presidente.

Ai fini di cui all'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile il legale rappresentante dichiara che l'indirizzo attuale della sede legale è fissato in via Salzena snc.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa viene delegato ad apportare al presente atto ed allegato statuto, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata, ed io notaio lo allego al presente atto con "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale, senza darne lettura per espressa dispensa del comparente, che ha dichiarato di essere perfettamente a conoscenza del contenuto.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore venti e minuti trenta.

Del che, io notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mano e con sistema informatico da me e da persona di mia fiducia, da me letto al comparente che lo approva a sottoscrive, essendo le ore venti e minuti trenta.

Consta di tre fogli di cui occupa otto intere facciate e quanto della presente.

f.ti Inderle Denis - Francesco De Stefano notaio - sigillo.

Allegato "A" all'atto n. 11620 di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, la società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti", fondata il 25.07.1980 dai soci dell'ANFFAS (Associazione famiglie fanciulli adulti subnormali), sezione di Schio.

La cooperativa ha sede in Santorso.

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso, è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende assicurare ai soci che prestano la propria attività lavorativa continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Inoltre, per realizzare i propri scopi sociali, la Cooperativa potrà coinvolgere le risorse vive della comunità, in special modo le persone che vogliono svolgere attività di volontariato, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei

confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa, inoltre, si propone di svolgere attività volte a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 della L. 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo":

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di

riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico definito all'articolo 3 del presente Statuto e conformemente alla legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b).

Essa intende inoltre realizzare i propri scopi anche attraverso attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui al Capo VI della Legge 11 agosto 2014 n. 125.

Le tipologie di svantaggio dettagliate nel proseguito del presente articolo, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono offerti

prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone in stato di bisogno nelle aree della disabilità fisica, psichica e sensoriale, della salute mentale, degli anziani, dell'infanzia, dei minori e dei giovani, delle dipendenze di ogni tipo, alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione e agli immigrati anche richiedenti asilo politico.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di gestione di:

- centri servizi, centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, comunità di accoglienza, nonché alloggi protetti e case famiglia finalizzate all'assistenza e/o riabilitazione;
- servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi complementari;
- servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o sociale, servizi educativi e/o di animazione e/o di formazione, anche lavorativa, per minori, anziani, disabili e in generale per persone in stato di bisogno, anche presso strutture di terzi;
- servizi infermieristici, fisioterapici, logopedistici e sanitari in genere;
- servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanitaria anche nei confronti delle famiglie;
- servizi di riabilitazione e socializzazione;
- servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e connessi ai servizi sociosanitari ed educativi;
- servizi ai minori e all'infanzia, asili nido, centri infanzia, ludoteche;
- progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile;
- interventi educativi e riabilitativi, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione al lavoro ed integrazione sociale;

- housing sociale destinato a soggetti svantaggiati e/o persone in situazione di disagio abitativo.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), la Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare attenzione, ma in via non esclusiva, ai disabili fisici, psichici e sensoriali, alle persone con problematiche psichiatriche, ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emarginazione. I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attività:

- conduzione di aziende agricole, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, e loro commercializzazione, produzioni varie animali e vegetali per autoconsumo e conservazione, ovvero per agriturismo e vendita; tali attività potranno essere svolte anche sotto forma di fattorie sociali e/o fattorie didattiche ai sensi della normativa vigente;

- servizi di giardinaggio, potatura, commercio legno;

- gestione di garden e negozi con vendita di fiori, piante e parti di esse

(compresi bulbi, tuberi e semi), articoli per la relativa coltivazione e cura, articoli e accessori per l'impianto e l'arredo del giardino, piccoli animali da compagnia e da piccola corte, acquari e pesci nonché articoli ed accessori per animali;

- gestione e manutenzione di parchi pubblici e privati;

- gestione di strutture per il tempo libero e l'educazione ambientale a favore di soci e non anche attraverso lezioni, conferenze escursioni, campeggi e agriturismo;

- gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentate a biomasse o di produzione di energie rinnovabili in genere;

- attività di sensibilizzazione ed educazione in tema di ambiente e territorio;

- gestione: di attività di somministrazione di alimenti e bevande, di bar, di punti di ristoro, di luoghi e strutture d'aggregazione, d'animazione e di socializzazione; di attività di catering;

- gestione di mercatini, di attività e luoghi di scambio, di punti fissi e mobili per la vendita di beni di produzione propria o di terzi anche usati;

- laboratori artigianali di attività varie.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui

esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI E AZIONI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in

concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e, comunque, per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di

almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento in cooperativa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la

deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai

requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica

svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera

raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata

comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci. Con riferimento ai soci cooperatori, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono, in particolare, i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci prestatori di cui all'articolo 4 della Legge 381/91 in inserimento lavorativo: svolgimento di un programma riabilitativo, educativo o formativo definito al momento dell'ammissione;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) nel caso di socio cooperatore con rapporto di lavoro subordinato, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno;
- g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 3

assemblee consecutive;

h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del

codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, co. 3° c.c..

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il

recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Posso essere ammessi come soci sovventori anche le persone giuridiche.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 (venticinque) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 20.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 9.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della cooperativa.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo

determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) al socio sovventore è attribuito 1 (uno) voto qualsiasi sia l'ammontare dei conferimenti effettuati.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo

determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;

2. dalla riserva legale formata con la quota degli utili ad essa destinata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4. dalla riserva straordinaria;

5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 59/1992;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) ad eventuale aumento di capitale sociale con utilizzo dell'istituto dei

ristorni;

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;

- i compensi erogati;

- il tempo di permanenza nella cooperativa;

- la tipologia del rapporto di lavoro;

- la produttività.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 25 (Assemblea dei soci)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;

c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;

d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

h) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

In alternativa, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero sul quotidiano locale "Il Giornale di Vicenza".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 27 (Maggioranze e votazioni)

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nella seconda e ulteriori convocazioni l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con la maggioranza dei presenti al momento del voto.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Nella seconda e ulteriori convocazioni l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con almeno due terzi dei voti spettanti ai soci presenti rappresentati in assemblea.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto

verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal Vice-Presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal

Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 a 15 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non

approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della

cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto

della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola di Conciliazione)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardanti le materie di cui all'art. 1 D.lgs 5/2003, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora l'associazione di appartenenza abbia costituito un proprio organismo di conciliazione anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di Cooperativa, il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 D.lgs 5/2003 ed in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto un esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro (oppure da tre) nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero di Giustizia di cui all'art. 38 D.lgs 5/2003. Qualora l'organismo di appartenenza abbia istituito un proprio organismo, anche in regime di convenzione con organismi già operanti, ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di Cooperativa, la controversia sarà obbligatoriamente sottoposta per la sua risoluzione a quest'ultimo ente. L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 D.lgs 5/2003, in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori, per l'intero valore

nominale, eventualmente rivalutato a norma di legge;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Inoltre, per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

f.ti Inderle Denis - Francesco De Stefano notaio - sigillo.